



REGIONE PIEMONTE

Comune di



PROVINCIA DI BIELLA

Valdengo

Via Roma, n. 101 - 13855 VALDENGO (Biella)

☎ 015 / 88.18.52 - 88.13.24

FAX 015 / 82.85.600

C. F. 83001090022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51**Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2022-2023-2024 E PIANO DI ASSUNZIONE PER L'ANNO 2022 (ART. 39 C. 1 LEGGE 449/2007)**

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti trenta nel Municipio di Valdengo sito in Via Roma n°101.

Conformemente ai disposti di cui al D. L.vo n. 267/2000 (Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali), vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano i signori:

	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	PELLA ROBERTO	Sindaco	No
2	GRONDA Sergio	Vice Sindaco	Sì
3	BOGGIO CASERO ELENA	Assessore	Sì
4			
5			
		Totale Presenti:	2
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRONDA Sergio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2022-2023-2024 E PIANO DI ASSUNZIONE PER L'ANNO 2022 (ART. 39 C. 1 LEGGE 449/2007)

L'Assessore Elena Boggio Casero

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater 62, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 313.615,29= (spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013);

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTA ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12/11/2011, l'insussistenza per l'anno 2022 di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 48 in data odierna con cui è stato adottato il Piano triennale di azioni positive per le pari opportunità 2022-2024;

RILEVATO che non è necessario procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente essendo la stessa già idonea alle esigenze organizzative del Comune;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

CONSIDERATO che nel 2021 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente;

VISTA la spesa del personale in servizio che è pari a € 252.469,32 = calcolata sui dati consolidati al 2020;

CONSIDERATO che allo stato attuale non esiste la necessità di prevedere per il triennio 2022-2023-2024, nessuna altra nuova assunzione di personale. Si intende solo procedere alla sostituzione dell'eventuale personale collocato a riposo e dell'eventuale personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato o che cesserà per altre cause nel triennio di riferimento.

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

VISTO il vigente organigramma dell'Ente nel quale sono rappresentate le aree e la loro articolazione interna;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Formula la seguente proposta di

DELIBERA

1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, dando atto che:

a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 313.615,29= (spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013);

b) non è necessario provvedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo la stessa già idonea alle esigenze organizzative dell'Ente;

c) ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12/11/2011, non sussistono per l'anno 2022 situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

d) l'attuale consistenza dei dipendenti in servizio è pari a n. 4 dipendenti così distinti:

n. 1 dipendente categoria D6 appartenente all'area Amministrazione generale e servizi al cittadino

n. 1 dipendente categoria C6 appartenente all'area Tecnica e Tecnico Manutentiva;

n. 1 dipendente categoria C6 appartenente all'area Polizia Locale e Commercio;

n. 1 dipendente categoria B7 appartenente all'area Tecnica e Tecnico Manutentiva;

e comporta una spesa pari a € 252.469,32 = calcolata sui dati consolidati al 2020;

e) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024 non vengono previste assunzioni di nuovo personale tranne che le sostituzioni per turn-over (mobilità per assunzioni/cessazioni ecc...), od eventuali assenze temporanee per posti infungibili, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati;

3) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti di cui all'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater, della L. n. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

4) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

6) Di dare atto della possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale qualora si verificassero situazioni nuove e non prevedibili adeguatamente motivate, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Recepiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. sulla proposta della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'assoluta urgenza di procedere, con separata votazione unanime favorevole espressa palesemente;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Responsabile dell'Ufficio Finanziario-Personale, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000 esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

*Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Boggio Casero*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA E IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE DI BILANCIO

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria nonché il mantenimento delle condizioni di equilibrio nella gestione delle risorse di bilancio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

*Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Boggio Casero*

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to : GRONDA SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione N. 400.

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 27-dic-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to in originale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che :

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/01/2022 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

(oppure)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 27-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Antonietta D'Agostino